



# Ordinanza sul traffico di rifiuti

(OTRif)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 giugno 2005<sup>1</sup> sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Sono esentate dall'obbligo d'autorizzazione:

- e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti, pile portatili oppure altri rifiuti soggetti a controllo.

*Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.

*Art. 17 lett. c n. 1, 4 e 5 nonché lett. d n. 2, 2<sup>bis</sup> e 4*

L'UFAM autorizza l'esportazione se:

- c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l'esportazione nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:
  1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,

<sup>1</sup> RS 814.610

4. rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,
  5. rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;
- d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccezzuata l'esportazione di:
2. scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili importati non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
  - 2<sup>bis</sup> scorie dell'incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
  4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.

*Art. 31 cpv. 1, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:

- c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>2</sup>.

*Inserire dopo il titolo del capitolo 4*

*Art. 36a*                      Autorità competente e corrispondente per la Convenzione di Basilea

L'UFAM è l'autorità competente e il corrispondente di cui all'articolo 5 della Convenzione di Basilea.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174, GU L 433 del 22.12.2020, pag. 19.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi